

Condizioni per l'esercizio della carica di membro del consiglio di amministrazione della FINMA

(approvato con decisione del Consiglio federale del20 ottobre 2021)

1. Scopo

Il consiglio di amministrazione (CdA) è l'organo strategico della FINMA. Il Consiglio federale, che nomina il CdA, stabilisce anche le condizioni per l'esercizio della carica (art. 9 cpv. 3 LFINMA¹ in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 1 e 2 LPers²).

Le condizioni riportate di seguito disciplinano segnatamente l'indennità dei membri del CdA, del presidente e del vicepresidente nonché la questione della compatibilità del mandato con attività nell'ambito della vigilanza della FINMA e la detenzione di valori mobiliari e depositi.

2. Nomina

Il Consiglio federale nomina il CdA per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. Designa inoltre il presidente e il vicepresidente (art. 9 cpv. 2 e 3 LFINMA).

Se il Consiglio federale nomina un membro supplente a seguito dell'uscita o della revoca di un membro del CdA durante la carica, la nomina vale per il periodo di carica restante.

Al termine della durata della carica viene effettuato un rinnovo integrale, che avviene contemporaneamente a quello delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 57a segg. LOGA³.

3. Profilo dei requisiti

Con decisione del 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha stabilito i requisiti richiesti ai membri del CdA nel quadro del «Profilo dei requisiti richiesto ai membri del consiglio di amministrazione della FINMA».

I membri del CdA e il CdA quale collegio devono disporre delle capacità e delle competenze elencate nel profilo dei requisiti.

4. Compiti

I compiti e la composizione del CdA sono stabiliti nell'articolo 9 capoverso 1 e 2 LFINMA nonché nel regolamento di organizzazione FINMA.

5. Tutela degli interessi

5.1 Indipendenza

I membri del CdA devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. Evitano conflitti tra i propri interessi personali e quelli della FINMA. La gestione dei conflitti d'interessi è disciplinata nel regolamento di organizzazione FINMA e nel codice di comportamento della FINMA (disponibile in tedesco, francese e inglese).

¹ Legge del 22.6.2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS **956.1**)

² Legge del 24.3.2000 sul personale federale (RS 172.220.1)

³ Legge del 21.3.1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS **172.010**)



5.2 Attività accessorie e cariche pubbliche

I membri del CdA possono esercitare attività accessorie e cariche pubbliche, a condizione che non pregiudichino la reputazione della FINMA e non sussista un conflitto d'interessi con l'attività svolta presso di essa. Segnatamente, la carica di un membro del CdA è incompatibile con un'attività operativa nonché con la funzione di membro del CdA presso uno degli assoggettati alla vigilanza della FINMA o presso un'associazione di categoria.

Il presidente del CdA che esercita la funzione a tempo pieno non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale, tranne che ciò sia nell'interesse della FINMA (art. 9 cpv. 4 LFINMA). La docenza a titolo accessorio presso una scuola universitaria⁴ è ad esempio compatibile con la carica, a condizione che tale carica non riduca l'efficienza del presidente del CdA. Il presidente del CdA notifica al Dipartimento federale delle finanze qualsiasi ripresa di un'attività economica o di una sua modifica oppure di una carica federale o cantonale. L'articolo 11 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri⁵ si applica per analogia.

6. Regolamentazione sulla detenzione di valori mobiliari e depositi

6.1 Valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza

I membri del CdA non possono detenere né direttamente né indirettamente titoli di credito, diritti valori o derivati il cui valore è determinato essenzialmente dal corso di azioni o dalla capacità creditizia degli assoggettati alla vigilanza (valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza). Sono considerati tali anche gli investimenti collettivi di capitale e i prodotti strutturati concentrati su tali titoli, oppure i prodotti che possono portare all'acquisizione di valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza, ad eccezione delle obbligazioni di cassa e dei prestiti obbligazionari. Gli assoggettati alla vigilanza non possono neppure detenere valori mobiliari nel quadro di mandati di gestione patrimoniale.

I membri del CdA rinunciano ai propri valori mobiliari che detengono presso gli assoggettati alla vigilanza entro sei mesi dall'entrata in carica o a partire dal trasferimento dei valori mobiliari tramite eredità o donazione e dopo aver consultato il servizio competente conformemente al codice di condotta della FINMA.

I membri del CdA (ad eccezione del presidente) possono continuare a detenere, durante il periodo di carica presso la FINMA, i valori mobiliari che detengono presso gli assoggettati alla vigilanza derivanti direttamente da un rapporto di lavoro (in particolare azioni e opzioni di collaboratore) se

- questi valori mobiliari sono stati notificati alla FINMA;
- non vengono effettuati acquisti o altre transazioni che potrebbero aumentarne il portafoglio;
- le transazioni che determinano una riduzione del portafoglio di valori mobiliari emessi dagli assoggettati alla vigilanza sono approvate dal presidente del CdA.

⁴ Cfr. messaggio dell'1.2.2006 sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FF **2006** 2625).

⁵ Ordinanza del 19.12.2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (RS **172.220.12**)



Durante il periodo di carica, il presidente del CdA può detenere i valori mobiliari emessi dagli assoggettati alla vigilanza derivanti direttamente da un rapporto di lavoro (in particolare azioni e opzioni di collaboratore) soltanto se sono stati bloccati dall'ex datore di lavoro. Non è consentito effettuare acquisti o altre transazioni che potrebbero aumentare il portafoglio.

I membri del CdA che detengono valori mobiliari degli assoggettati alla vigilanza si ricusano in caso di decisioni riguardanti questi ultimi.

6.2 Operazioni con valori mobiliari di altre imprese

Si applicano le norme di condotta sul mercato della legislazione sulle borse. I membri del CdA possono effettuare operazioni con valori mobiliari di imprese non assoggettate alla vigilanza della FINMA se, in ragione della loro attività presso la FINMA, non dispongono di conoscenze su fatti confidenziali la cui divulgazione potrebbe influenzare in maniera prevedibile la quotazione di questi valori mobiliari.

6.3 Depositi presso banche

Il presidente del CdA deve detenere il proprio deposito a risparmio presso la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF). I conti utilizzati per effettuare i pagamenti e i conti di previdenza detenuti presso le banche continuano ad essere ammessi.

I membri del CdA che presso le banche assoggettate alla vigilanza detengono depositi superiori⁶ all'importo garantito devono astenersi dalla partecipazione alle decisioni riguardanti la banca in questione. Se tale astensione compromette il quorum del CdA, il presidente del CdA limita ex ante l'importo ammesso di tali depositi a quello previsto dalla garanzia dei depositi. I membri del CdA adottano misure adeguate entro sei mesi dall'entrata in carica o dal trasferimento dei depositi tramite eredità o donazione. Essi possono detenere un conto presso la CRPF⁷.

7. Agevolazioni e altri vantaggi

I membri del CdA non possono accettare regali o altri vantaggi, per sé o per terzi, che possano indurre a un determinato comportamento in relazione con l'attività svolta presso la FINMA.

Le agevolazioni sono ammesse soltanto se risultano da un diritto acquisito in seguito a un precedente rapporto di lavoro presso un assoggettato alla vigilanza (ad es. condizioni speciali per i pensionati). Le agevolazioni devono essere notificate alla FINMA.

I membri del CdA che percepiscono agevolazioni di assoggettati alla vigilanza si ricusano in caso di decisioni riguardanti questi ultimi.

8. Uscita del presidente del CdA

In caso di uscita dal CdA, per i sei mesi successivi alla data di uscita il presidente non può accettare un'attività rimunerata o non rimunerata nell'ambito della vigilanza della FINMA (periodo di attesa o «cooling-off-period»). Questo concerne in particolare le attività svolte presso le imprese assoggettate alla vigilanza della FINMA.

⁶ Sono considerati depositi ai sensi delle presenti condizioni quelli di cui all'art. 37a della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0).

⁷ Conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. f dell'ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale (RS **611.015.3**).



A titolo di indennità per la limitazione dell'attività economica, all'ex presidente del CdA verrà versato l'onorario fino al termine del periodo di attesa. All'onorario devono essere computati – a prescindere dalla loro designazione e composizione – tutti i proventi conseguiti durante il periodo di attesa per le attività consentite, come pure un eventuale diritto, sorto in tale periodo, a prestazioni di rendita della Cassa di previdenza della FINMA.

9. Regole in materia di ricusazione

I membri del CdA evitano dichiarazioni suscettibili di dare l'impressione di parzialità.

I dettagli sulle regole in materia di ricusazione sono disciplinati nella legge federale sulla procedura amministrativa e nel codice di comportamento della FINMA.

10. Onorario e spese

Un mandato nel CdA della FINMA pone esigenze molto elevate in merito alle conoscenze specialistiche e all'esperienza professionale. Un membro del CdA deve inoltre essere disposto ad accettare restrizioni rigorose per quanto riguarda altri mandati e condizioni severe inerenti agli atti di disposizione patrimoniale. Le indennità ne tengono conto.

L'onorario dei membri del CdA è versato annualmente in modo forfettario come segue:

Presidente del CdA	CHF 320 000	Carico di lavoro: 100 %
Vicepresidente del CdA	CHF 100 000	Carico di lavoro: 35 %
Membri del CdA	CHF 80 000	Carico di lavoro: 25 %

Le spese sono rimborsate in base alle prestazioni e sono disciplinate nelle disposizioni dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) e nelle disposizioni di esecuzione della FINMA. Le spese di trasporto per recarsi alle riunioni del consiglio di amministrazione nonché le spese per i dispositivi mobili, compreso l'abbonamento, possono essere rimborsate.

Secondo l'articolo 13 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri, la retribuzione e le altre condizioni contrattuali per la funzione di presidente del CdA devono essere esposte separatamente al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali nell'ambito del rapporto sulla retribuzione dei quadri.

11. Previdenza professionale

Si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza per i collaboratori e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della FINMA presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. Occorre in particolare osservare l'articolo 18, secondo cui determinate persone non possono essere affiliate a PUBLICA.